



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 37 del 29/12/2023

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2024

## IL SINDACO

PRESO ATTO, nell'approssimarsi del periodo delle festività di fine anno dell'insorgere del fenomeno dell'uso di artifici e manufatti pirotecnici in genere, con accensioni ed esplosioni nei luoghi abitati in qualsiasi giorno ed in qualsiasi ora sia diurna che notturna;

CONSIDERATO, che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di prodotti contenenti miscele esplosive, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

che conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali di affezione, di allevamento nonché alla fauna selvatica, in quanto i botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li espone, anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte di veicoli circolanti su strada;

che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplosive;

CONSIDERATO inoltre che, a fianco a queste motivazioni di carattere contingente, sussiste l'esigenza, tutelata dalle norme di seguito citate, di garantire la sicurezza e la salute di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, garantendo il diritto alla quiete per persone e animali, evitando altresì il pericolo di incendi o, comunque, di danneggiamenti alla vegetazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, delle cose e degli animali domestici per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi in via principale al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti lesivi;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover limitare l'utilizzo di articoli pirotecnici in grado di provocare incendi, disturbo e inquinamento, limitatamente alle giornate del 31 Dicembre 2023 al 6 Gennaio 2024;

VISTO l'art.7-bis del T.U.EE.LL (D.lgs n.267/2000) e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.



VISTI gli articoli 50 e 54 del T.U.EE.LL;

### **ORDINA**

Il divieto, a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 6 gennaio 2024, di far esplodere prodotti pirotecnici del tipo "petardo" o "razzo" o comunque di cat. F2 o superiori:

- 1) in tutti i luoghi pubblici in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con presenza di persone e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici;
- 2) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove stiano transitando o siano presenti delle persone e/o animali.

### **RICHIAMA**

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti pirotecnici di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e di divertimento generale, non debba in nessun modo, essere accompagnata da incidenti che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare;

### **DISPONE**

Di dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendone copia alle Forze dell'Ordine, alle associazioni di categoria del commercio;

Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, con le modalità di cui agli artt.16 e segg. della Legge 24/11/1981, n.689.

Ai sensi dell'art.13 secondo comma, della stessa Legge n.689/81, gli organi accertatori hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e che possono essere soggette a confisca amministrativa.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

### **AVVERTE**

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 29/12/2023

IL SINDACO  
*Dott. Beniamino Garau*

La presente ordinanza viene notificata: